

**COMUNE DI VIGNOLA
UFFICIO TRIBUTI**

IUC ANNO 2015 (IMU – TASI – TARI)

Indicazioni utili per gli adempimenti del corrente anno

Sportello telematico “LINKMATE”: è a disposizione dei contribuenti (previo accreditamento al sistema che può essere effettuato con il proprio codice fiscale e con gli estremi di un pagamento) l’accesso diretto alla propria situazione tributaria globale articolata per tributo in termini di dichiarazioni presentate, pagamenti, titolarità in catasto, con l’evidenza delle eventuali anomalie o violazioni che risultano dai dati in possesso del Comune.

Si potrà altresì:

- stampare il modello F 24 per il versamento di TASI e/o IMU in quanto la TARI (tributo sui rifiuti) sarà inviato dall’ufficio entro il mese di giugno;
- avere un dialogo diretto con l’ente tramite la bacheca messaggi evitando code agli sportelli.

| TASI | |
|-----------------------------|--|
| SOGGETTI INTERESSATI | Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 sono state confermate le aliquote TASI deliberate con atto del Consiglio n. 28 del 31/03/2014; <u>Anche per il 2015 la TASI a Vignola è dovuta solo dai possessori di abitazione principale</u> (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 in quanto assoggettate ad IMU) |
| IMMOBILI | <p>Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) non assoggettate ad IMU.</p> <p>Per <u>abitazione principale</u> si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u>. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano <u>per un solo immobile</u> (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi).</p> <p>E’ equiparata all’abitazione principale</p> <p>per legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del socio assegnatario; • l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia; • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali <p>per regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso” . Per tali unità immobiliari i tributi TASI e TARI sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. |
| BASE IMPONIBILE | La base di calcolo della TASI è la stessa dell’IMU, la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Al valore imponibile ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal Comune. |
| ALIQUOTA | L’aliquota deliberata per Abitazione principale e relative pertinenze è il 2,5 per mille. |
| DETRAZIONI | Per ogni figlio di età inferiore a 18 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione principale fino ad un massimo di € 100,00 (indipendentemente dalla rendita catastale dell’immobile) |
| VERSAMENTO | Il versamento della TASI è effettuato in <u>autoliquidazione</u> utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. Per il 2015, l’importo del tributo dovrà essere versato in due rate: 16 giugno e 16 dicembre 2015. |
| DICHIARAZIONE | La dichiarazione si presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il modello di dichiarazione verrà messo a disposizione dal Comune e, se non si verificano variazioni, ha effetto anche per gli anni successivi. |

| IMU | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| SOGGETTI INTERESSATI | Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. | |
| IMMOBILI | Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU non si applica: <ul style="list-style-type: none"> sull'abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7 nel limite di una per categoria catastale e per un massimo di tre); sui fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; sugli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica. | |
| BASE IMPONIBILE | Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none"> 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 Per i fabbricati del gruppo catastale D , non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione. Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Terreno agricolo: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: <ul style="list-style-type: none"> 135 per i terreni agricoli 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In base alle disposizioni legislative vigenti il comune di Vignola è definito " NON MONTANO " Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione | |
| ALIQUEUTE ANNO 2015 | Fattispecie | Aliquota |
| | Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) | 6 per mille |
| | Fabbricati di cat. catastale C1, C3 e D (escluso categ. D5) | 9,6 per mille** |
| | Per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili | 10,6 per mille** |
| | **di cui il 7,6 per mille a favore dello Stato per gli immobili di categoria catastale "D" | |
| DETRAZIONI | Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. | |
| VERSAMENTO | Per il 2015, l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate: 16 giugno e 16 dicembre 2015. | |
| DICHIARAZIONE | La dichiarazione IMU si presenta al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. | |
| TARI | | |
| SOGGETTI INTERESSATI | Tutti i soggetti che detengono o possiedono, a qualsiasi titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani | |
| IMMOBILI | Unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano | |
| BASE IMPONIBILE | La base imponibile è costituita dalla superficie utile calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale | |
| VERSAMENTO | Per il 2015, l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate: 31 luglio e 31 ottobre 2015. Le eventuali variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo (a debito o a credito) saranno conguagliate nel 2016 | |
| DICHIARAZIONE | La dichiarazione originaria o di variazione si presenta al Comune (sui modelli appositamente predisposti) entro il 31/12 dell'anno in cui si verifica l'evento ed ha effetto anche per gli anni successivi. Non deve essere presentata denuncia nel caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare. | |
| TARIFFE | Invariate rispetto al 2014 | |